TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 11

Al personale direttivo ed insegnante destinato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennita' di stabilimento all'atto dell'assunzione delle funzioni nella sede all'estero, nella misura della meta' dell'assegno di sede mensile di cui all'art. 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dagli articoli 4 e 5. Tale indennita' non compete in occasione di trasferimenti ad altre sedi estere ne' in caso di nuova destinazione all'estero prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero, ne' al personale che si trovi gia' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 10 novembre 1954, n. 1142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni-1954/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it